

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2442}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse con l'inosservanza della disciplina sul commercio e sugli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

Presentato alla Presidenza il 27 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge del 28 luglio 1971, n. 558, concernente « la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio », prescrive all'articolo 10 le sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni della legge stessa e dei provvedimenti di attuazione emanati dagli organi regionali, nonché limitatamente alla materia prevista all'articolo 9 della suddetta legge, dagli organi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Similmente sono previste delle sanzioni amministrative per le infrazioni alla nuova disciplina del commercio (articolo 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e articolo 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 27 gennaio 1972, n. 24).

Le anzidette disposizioni, tuttavia, non prevedono in alcun modo né le modalità di contestazione delle infrazioni né il procedimento

da osservare per l'irrogazione delle relative sanzioni e per la riscossione dei proventi di pagamento né, infine, gli eventuali gravami offerti al privato, ritenuto responsabile di violazioni alla citata disciplina normativa.

Tale lacuna è stata determinata dall'intervenuto mutamento della natura della sanzione, prevista in un primo tempo, nell'alveo penale, trasformata, successivamente, sulla scia del recente indirizzo di depenalizzazione, in misura amministrativa.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di una organica disciplina — stante il carattere particolare delle norme contenute nella legge 3 maggio 1967, n. 317, che ha depenalizzato le sanzioni previste dal codice della strada — è stato predisposto l'unito disegno di legge, contenente la disciplina giuridica da applicare per la contestazione delle

infrazioni, per la notificazione dei relativi verbali, per la devoluzione del provento dei pagamenti, per le eventuali impugnative.

Si è ritenuto opportuno affidare ai prefetti, in conformità di quanto previsto dalla legge n. 317 del 1967, ed in armonia alle norme sul decentramento amministrativo, ogni competenza per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e per tutte le ulteriori incombenze consequenziali: e ciò sia per la natura peculiare dell'organo, avente una competenza generale, ma anche di organo decentrato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel cui esclusivo ambito rientra la materia in questione; sia per la sua comprovata specializzazione, affinata dalla quotidiana applicazione della legge 3 maggio 1967, n. 317, sia per la necessità di distinguere fra l'organo che emana le disposizioni e quello che provvede a irrogare le sanzioni, derivanti da eventuali violazioni.

Alle attribuzioni delegate alle regioni nella materia del commercio e degli orari degli eser-

cizi pubblici non sembra opportuno ricollegare anche l'attività amministrativa per l'applicazione delle relative sanzioni, la quale richiede la predisposizione di uffici particolarmente attrezzati con susseguente assunzione di gravosi oneri finanziari e di personale, che gli enti regionali debbono, soprattutto in questa prima fase operativa, destinare principalmente all'espletamento dei propri compiti costituzionalmente previsti.

Inoltre l'attività sanzionatoria mal si adatta a essere svolta da organi elettivi, quanto meno in questa prima fase di avvio degli enti regionali.

In ultimo, si soggiunge che l'emanazione della predisposta normativa ha carattere di assoluta urgenza e che la stessa non impedisce l'emanazione di un più organico disegno legislativo, attualmente in fase di studio, tendente a disciplinare, in via generale, tutta la materia delle sanzioni amministrative e ad aumentare l'area di depenalizzazione delle attuali infrazioni a norme penali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dei provvedimenti di attuazione, nonché del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la devoluzione del provento dei pagamenti si osservano le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza accertano le infrazioni, provvedendo, quando sia possibile, alla immediata contestazione al titolare dell'esercizio e al gestore, in caso di esercizio affidato in gestione.

Se non sia stata effettuata la contestazione personale, il verbale deve essere notificato, a mezzo del servizio postale, entro 30 giorni dall'accertamento, con l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura civile, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il verbalizzante.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per l'infrazione si estingue per la persona nei cui confronti non sia stata eseguita la notificazione nel termine prescritto.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che hanno proceduto all'accertamento dell'infrazione, devono trasmettere immediatamente copia del verbale al prefetto territorialmente competente.

ART. 3.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o dalla ricezione del verbale, determina con decreto motivato la somma dovuta per la infrazione, tenuto conto della sua gravità, ed ingiunge all'obbligato di pagare entro 30 giorni dalla notificazione, presso l'ufficio del registro competente per territorio la somma medesima.

Il decreto del prefetto, notificato a cura dei messi comunali alla parte personalmente, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, deve contenere l'indicazione della possibilità di esperimento del gravame di cui al successivo articolo.

L'obbligato può pagare con effetto liberatorio entro quindici giorni dalla ricezione del decreto del prefetto presso l'ufficio del registro competente per territorio una somma pari alla metà della sanzione irrogata, aumentata delle spese di notificazione.

Il titolare e il gestore dell'esercizio sono solidalmente responsabili per il pagamento della somma dovuta. Per le infrazioni compiute dall'addetto all'esercizio la responsabilità è esclusivamente del titolare e del gestore dell'esercizio, che ne rispondono in solido.

ART. 4.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono ricorrere al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione, entro il termine prefisso per il pagamento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa. L'autorità giudiziaria può, peraltro, con provvedimento motivato, disporre la sospensione.

Il ricorrente può stare in giudizio avanti al pretore senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il pretore, fissata l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, dispone per la notificazione del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

ART. 5.

I proventi delle sanzioni amministrative sono attribuiti allo Stato.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni alle disposizioni indicate nell'articolo 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ART. 6.

L'ufficio del registro deve immediatamente comunicare al prefetto che ha irrogato la sanzione l'avvenuto versamento.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto, il prefetto procede alla riscossione delle somme dovute mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 7.

Il prefetto, nell'ipotesi di ripetute e gravi infrazioni alle disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dei provvedimenti di attuazione, può disporre, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista, la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il provvedimento di chiusura adottato dal prefetto deve essere motivato e deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui l'interessato deve presentare ricorso. L'atto del prefetto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso per motivi di legittimità al competente tribunale amministrativo regionale.